

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - Costituzione

È costituita una associazione denominata "ARMONIA SOCIALE" organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'associazione è retta dal presente statuto e dalle norme vigenti in materia. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede a Palermo (PA) in via Castellana n° 205. L'Assemblea, con sua deliberazione, potrà istituire e/o sopprimere proprie sezioni in altre località del territorio nazionale.

Art. 3 - Oggetto e scopo

L'associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza fisica e del sostegno morale, psicologico e formativo rivolto prevalentemente ai soggetti svantaggiati ed ai loro familiari ed a mero titolo esemplificativo, si propone di:

- promuovere attività nell'area delle scienze sociali, mirate prevalentemente alla socializzazione umana intesa come abolizione dei confini ideologici, pregiudizievoli e culturali, ispirata a principi di solidarietà al fine di migliorare la vita individuale e di gruppo rendendo un servizio educativo all'intera collettività, cercando di valorizzare e riscattare le categorie sociali più deboli felicitando la comunicazione e le relazioni interpersonali, lottando, nei limiti del possibile, lo spettro dell'emarginazione e lo sviluppo delle deviazioni sociali, esercitando tali iniziative prevalentemente nella città di Palermo e presso le altre città, ove il grado di sviluppo di questa associazione permetterà di operare;
- operare per la promozione e la difesa dei diritti umani;
- impegnarsi nella sensibilizzazione della cittadinanza relativamente al rispetto ed alla promozione dei valori morali ed etici attraverso conferenze, mostre, seminari, convegni, cineforum, corsi di formazione e qualsiasi altro strumento risulti atto;
- contribuire all'eliminazione di pregiudizi e discriminazioni nei confronti delle fasce "deboli";
- favorire un sinergico lavoro di rete tra Istituzioni, Privato sociale e Territorio al fine di cercare delle soluzioni ottimali per il rispetto dei diritti fondamentali della persona;
- promuovere iniziative di accoglienza, di assistenza e di sostegno socio-culturale rivolto a minori, giovani, adulti, anziani, tossicodipendenti, soggetti a rischio di ingerenza in ambienti malavitosi, famiglie che versano in condizioni di indigenza, extracomunitari, detenuti (anche in pena alternativa), ex detenuti, alcool dipendenti ed emarginati sociali;
- promuovere e sostenere iniziative e cooperazioni di solidarietà sociale istituendo forme di collegamenti e collaborazioni con altri gruppi, organismi, movimenti, associazioni di volontariato e componenti del privato sociale, favorendo così la crescita del ruolo sociale ed educativo del volontariato ed il raggiungimento di comuni obiettivi sulle politiche sociali;

- favorire la crescita culturale dei volontari e far sì che il loro impegno renda protagonisti i cittadini e si proietti verso una costante ricerca per la realizzazione di un nuovo progetto di società fondato sulla cooperazione e la solidarietà;

Per la realizzazione dei sopra citati fini, l'Associazione si impegna a:

- gestire attività di assistenza sociale, sanitaria, psicologica, socio-educativa a favore di minori, giovani, adulti, anziani, tossicodipendenti, soggetti a rischio di ingerenza in ambienti malavitosi, famiglie che versano in condizioni di indigenza, extracomunitari, detenuti (anche in pena alternativa), ex detenuti, alcool dipendenti ed emarginati sociali;
- promuovere, realizzare e gestire centri sociali, centri di ascolto, centri residenziali e/o diurni per minori, giovani, adulti, anziani, tossicodipendenti, soggetti a rischio di ingerenza in ambienti malavitosi, famiglie che versano in condizioni di indigenza, extracomunitari, detenuti (anche in pena alternativa), ex detenuti, alcool dipendenti ed emarginati sociali;
- promuovere ed organizzare attività sociali, culturali, sportive, ricreative, informative, formative, artistiche e di documentazione per lo sviluppo della cultura, dell'integrazione sociale e della solidarietà, nei confronti della cittadinanza, delle associazioni e/o gruppi di volontariato, nonché a quanti altri si occupano di tematiche a carattere sociale;
- promuovere corsi di alfabetizzazione e recupero scolastico rivolti sia a soggetti in età scolare che a soggetti adulti, contenendo così, attraverso laboratori ed attività idonee, il disagio dell'abbandono scolastico;
- promuovere, istituire e gestire centri di orientamento, corsi di formazione professionale, di aggiornamento e specializzazione rivolti sia al proprio personale sia all'utenza richiedente, anche appartenente ad altre categorie professionali;
- effettuare studi, ricerche e documentazioni in materia delle scienze sociali, psicologiche delle comunicazioni e delle relazioni interpersonali, per conto proprio e/o in collaborazione con altri Enti che si prefiggono analoghi fini;
- gestire servizi sociali, residenziali e/o diurni, comunità-alloggio, asili nido centri socio riabilitativi ricreativi ed educativi che perseguano lo scopo di rendere possibile una migliore conduzione di vita relazionale integrata avendo, altresì, la finalità di riabilitare le condizioni dei minori, giovani, adulti, anziani, tossicodipendenti, soggetti a rischio di ingerenza in ambienti malavitosi, famiglie che versano in condizioni di indigenza, extracomunitari, detenuti (anche in pena alternativa), ex detenuti, alcool dipendenti, emarginati sociali e dei portatori di handicap. Per quest'ultima categoria, inoltre, si realizzano attività, anche ad attività ad integrazione con le attività realizzate dagli Enti locali o da altre strutture convenzionate con il S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), con espressa esclusione di attività che perseguano fini di lucro, anche indiretto;
- offrire uno sportello informativo aperto al pubblico sulle tematiche promosse dall'Associazione;
- realizzare pubblicazioni di periodici, opuscoli, libri e stampati nel pieno rispetto delle norme vigenti sull'editoria.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate; potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.L. n. 460 del 04/12/1997 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione, realizzando e perseguendo gli obiettivi precedentemente esposti, potrà operare in regime di convenzione con Enti Locali, con la Regione, con lo Stato, con la Comunità Europea nonché con enti pubblici e privati.

L'Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni o enti quando ciò torni utile al conseguimento dei propri fini sociali.

L'Associazione ai fini dello svolgimento delle attività prevede, in conformità con le norme vigenti, l'assunzione di lavoratori dipendenti e/o autonomi, anche soci, il lavoro volontario degli associati e l'inserimento di tirocinanti, servizio civile nazionale, mediante convenzione diretta con i componenti Enti titolari, o indiretta attraverso Enti convenzionati con i medesimi.

Art. 4 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio è formato:

- a) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione;
- e) da eventuali beni mobili ed immobili che diventeranno proprietà dell'Associazione;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse o accessorie;
- da elargizione o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- da contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
- dai fondi pervenuti in seguito a raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire alla stessa. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a questi.

I versamenti a fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, quindi, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

Art. 5 – Il Bilancio

L'esercizio si apre il 01 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 4 mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all'anno successivo da presentare in assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti i soci.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, ai sensi dell'art. 3 del presente statuto.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano

imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 6 – I soci

Possono essere associati dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il numero degli associati è illimitato, essi si dividono nelle seguenti categorie:

- **Soci fondatori**, cioè quelli che intervengono all'atto costitutivo;
- **Soci onorari**, cioè quelli che per particolari benemeritenze vengono ammessi dal Consiglio Direttivo a far parte dell'Associazione. I soci onorari non sono tenuti al versamento delle quote e non hanno diritto al voto in assemblea;
- **Soci sostenitori**, ossia coloro i quali aderiscono all'Associazione versando una quota associativa annuale almeno doppia di quella ordinaria;
- **Soci ordinari**, ossia coloro i quali saranno tenuti al versamento di una quota di accettazione e di una quota associativa, con cadenza annuale, il cui ammontare sarà deliberato dal Consiglio Direttivo. Essi non avranno alcuna attribuzione o funzione, se non quella di partecipare all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio con diritto di voto; la loro ammissione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Art. 7- Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8– Assemblea dei soci

Gli associati formano l'assemblea.

L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Art. 9 - Il consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da tre a sette membri. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

Art. 11 - Il collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è

controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

Art. 12 – Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1993 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea provvederà inoltre alla nomina di due o più liquidatori, preferibilmente tra soci, determinandone i relativi poteri.

Art. 13 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, sorgesse tra i soci, o tra alcuni di essi e l'Associazione, in dipendenza dall'esecuzione o dell'interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Palermo. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art. 14 – Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile nonché al D.L. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 14/05/2012

